

**IL TRIBUNALE di ROMA
SEZIONE XIV CIVILE**

riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:

Stefano Cardinali	presidente
Vittorio Carlomagno	giudice
Claudio Tedeschi	giudice - relatore

OSSERVA

1.

Con ricorso depositato il 5.03.2024, 'Silvano Toti Holding società per azioni', con sede legale in Roma, in via Catania n. 9 –in seguito anche '*proponente*'- ha depositato, nel procedimento iscritto al n. 343-1/2024 PU, una domanda ex art. 44 del d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14 (in seguito: CCII), riservandosi di presentare entro l'assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo, con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

-con decreto del 20.03.2024 tribunale ha concesso il postulato termine di giorni sessanta - successivamente prorogato con ulteriore di analoga durata con decreto reso su istanza della proponente il 16.05.2024- designando commissario giudiziale nella persona dell'avv. Antonio Maria Leozappa;

-il giudice monocratico all'uopo designato, con decreto in pari data ha convalidato le misure protettive richieste dalla proponente ai sensi dell'art. 54 comma 2 CCII;

-la proponente ha depositato il 3.07.2024 la domanda di concordato con la documentazione di corredo integrata con successivo deposito del 5.07.2024;

-il g.d. con provvedimento dell'8.07.2024 ha fissato termini: al 30 luglio 2024 entro il quale il commissario giudiziale -al quale era stata disposta la trasmissione degli atti- avrebbe dovuto rendere il proprio parere; al 9.09.2024 entro il quale la proponente avrebbe potuto controdedurre ai rilievi dell'ufficio commissariale; al 16.09.2024 entro il quale il commissario giudiziale avrebbe reso il proprio parere finale, riservando, all'esito di relazionare al collegio;

-con istanza depositata l'11.09.2024 la proponente ha chiesto breve proroga dell'ultimo termine per procedere alle integrazioni dei propri atti in riscontro ai rilievi del commissario giudiziali che, su parere positivo dell'organo commissariale, è stato fissato, con provvedimento in pari data del g.d., al 25.09.2024 concedendone ulteriore all'8.10.2024 per il deposito del parere finale del commissario giudiziale;

-la proponente ha, quindi, depositato il 25.09.2024 la domanda concordataria ed i relativi allegati con successive integrazioni nelle date del 26.09.2024 e del 2.10.2024 e il commissario giudiziale ha depositato il proprio parere l'8.10.2024.

2.

Nella sua versione finale depositata il 25.09.2024 la proponente ha esposto:

-di essere 'società holding del Gruppo STH', incorporante, al cui interno altre dieci società sono soggette alla sua direzione e coordinamento e di svolgere attività di natura finanziaria e commerciale oltre che di consulenza sia tecnica che finanziaria;

-di versare in condizione di crisi, determinata principalmente dalla analoga condizione in cui si sono trovate le società partecipate e che ha determinato perdita di valore delle proprie partecipazioni oltre che da contenzioso in essere con 'Agenzia delle Entrate' nei cui confronti pronuncia della commissione tributaria regionale del Lazio, attualmente gravata in Cassazione, aveva affermato la debenza di imposta pari ad euro 41.293.000, così ingenerando una condizione di 'tensione finanziaria' determinante inadeguatezza dei flussi a far fronte nel breve periodo ai relativi impegni;

- che al 31 marzo 2024, data di deposito del ricorso ex art. 44 CCII, il proprio attivo era pari ad euro 64.184.679 e il passivo ad euro 145.662.084, con patrimonio netto negativo per euro 89.094.696.

-che il proponendo piano di concordato era strutturato su: prosecuzione della continuità aziendale in forma diretta con la prestazione di servizi amministrativi in favore delle società partecipate, valorizzazione delle relative partecipazioni e acquisizione di eventuali dividendi; prosieguo dei rapporti di locazione di immobili in proprietà; cessione del complesso immobiliare posto in Roma, in via Catania n. 9 e 'degli altri beni materiali'; cessione delle partecipazioni detenute in 'Visconti Cesi s.r.l.', 'Sviluppo Edilizio 2006 s.r.l.', 'Immobiliare Domizia s.r.l.'; incasso di crediti commerciali e verso 'imprese controllate' nonché di 'altri crediti'; disponibilità liquide 'iniziali' e 'realizzo delle attività finanziarie non immobilizzate'; aumento di capitale attraverso supporto finanziario dei soci; 'ripagamento dei debiti sociali nel rispetto delle cause legittime di prelazione' 'tenuto conto del valore dell'attivo ritraibile nello scenario di liquidazione giudiziale' e definizione del debito erariale con la procedura ex articolo 88 CCII;

-l'attivo concordatario è stimato in complessivi euro 37.170.481 e il passivo in euro 399.216.859 di cui euro 112.618.289 di c.d. passivo certo, euro 283.926,762 di 'debito in contenzioso' con relativa tempistica di esazione estesa sino al 31.12.2029 e ipotizzando intervento di omologa entro il 30.06.2025.

- il piano concordatario prevede, inoltre, l'attribuzione, ai creditori, di strumenti finanziari partecipativi correlati all'intervento che dovrebbe essere posto in essere dalla partecipata "Sviluppo Centro Ostiense s.r.l." con il partenariato di 'Nextalia SGR s.p.a.' in relazione ai flussi finanziari da esso derivabili anche oltre il previsto periodo di durata del piano e da assegnare ai privilegiati degradati a chirografo e ai chirografi originari in eccedenza rispetto a quanto previsto in loro favore e in proporzione al valore nominale dei rispettivi crediti, secondo termini e modalità da stabilire in relativo regolamento che dovrebbe essere reso disponibile almeno dieci giorni prima del deposito della relazione ex articolo 105 CCII;

-il piano concordatario indica, ancora, l'apporto di nuova finanza da parte dei soci per complessivi euro 3.349.970,00 destinati ad aumento del capitale di cui euro 349.960,00 da versare entro trenta giorni dall'omologa del concordato e allo scopo di dare supporto alla continuità 'nel periodo successivo all'orizzonte del piano', quanto alla cifra residua di euro 3.000.010,00 sul presupposto, oltre che dell'omologa, anche del 'verificarsi delle condizioni previste nel piano concordatario' entro il 31.12.2028 e di carattere eventuale, finalizzato a 'supportare la sostenibilità del piano nel caso di mancato incasso dei crediti verso SCO' con relativa dichiarazione di impegno sottoscritta dal socio Pierluigi Toti a intervenire con la relativa provvista;

-il passivo concordatario, calcolato muovendo dalla situazione patrimoniale al 4.03.2024 e comprensivo dei fondi prudenzialmente appostati è stato determinato in complessivi euro 396.545.051 di cui euro 259.000.000 relativi a 'fondi' –costituiti in relazione agli esiti di giudizi tributari interessanti la proponente in via principale ovvero quale obbligato solidale con le partecipate 'Lamaro Appalti' e 'Cinecittà Centro Commerciale' e alla pendenza di procedimento civile avente ad oggetto la 'iniziativa degli ex Mercati Generali' e all'appalto relativo alla 'Nuova Fiera di Roma' e a fideiussione rilasciata in favore della controllata 'Lamaro Appalti s.p.a.'- , e ciò al netto delle 'spese di giustizia e costi per gli advisor della procedura' indicati in complessivi euro 2.671.808 di cui euro 1.751.200 per 'spese di procedura' ed euro 920.608 per compensi per i professionisti espletanti assistenza nella procedura medesima, e di essi: euro 9.897.675 riguardano il credito ipotecario, euro 3.211.736 il credito pignoratizio, euro 106.817.329 il credito privilegiato, euro 234.210.487 il credito chirografario, euro 42.407.915 il credito postergato;

-quanto ai 'rapporti con le parti correlate' concernenti le relazione con società controllate in via totalitaria o parziale, si sostanziano in euro 33.000.000 per debiti e in euro 27.700.000 per crediti con compensazioni per circa 8.000.000.

2.a

La proposta concordataria prevede:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia e di quelle in prededuzione al lordo di interessi legali entro due anni dall'omologa;
- il pagamento dell'81,96 % del debito con privilegio ipotecario avente ad oggetto l'immobile di via Catania n. 9 in Roma e del debito assistito da pegno sulle somme oggetto di deposito sul c/c n. 235 presso Banca Intesa assegnando gli importi gravati da pegno esistenti alla data dell'omologa ed il residuo nella misura risultante dalla relazione ex articolo 84 comma 5 CCII entro quattro anni dall'omologa;
- il pagamento del 65,97 del credito assistito da pegno sul 10% di partecipazione al capitale di 'Visconti Cesi s.r.l.' con l'attribuzione, in via di *datio in solutum*, della detta quota partecipativa al capitale sociale all'atto dell'omologa;
- il pagamento del 100% del credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ. entro 180 giorni dall'omologa;
- il pagamento del credito privilegiato ex articolo 2751 bis n. 2 cod. civ. ed ex articolo 2753 cod. civ. entro due anni dall'omologa;
- il pagamento del credito erariale come da proposta ex articolo 88 CCII prevedente: il saldo del 100% del credito prelatizio ex articolo 2758 cod. civ. entro due anni dall'omologa; il pagamento parziale del debito prelatizio ex articolo 2752 comma 1 cod. civ. come da 'relazione ex articolo 84 comma 5 CCII' entro quattro anni dall'omologa, in esso compreso quello oggetto del fondo rischi per il caso di soccombenza nel contenzioso; il pagamento dei crediti prelatizi ex articolo 2752 cod. civ., sia certi che in contestazione, 'degradati per incapienza dell'attivo' nel valore percentuale del 6% incrementato da 'SFP su SCO' entro quattro anni dall'omologa; il pagamento parziale del credito prelatizio ex articolo 2752 comma 3 cod. civ. falcidiato 'per incapienza dell'attivo' oltre che 'SFP su SCO' entro quattro anni dall'omologa;
- il pagamento parziale dei crediti prelatizi ex articolo 2752 cod. civ. comma 4 nella misura della degradazione per incapienza pari al 5,5% entro cinque anni dall'omologa incrementato dagli 'SFP su SCO';
- il pagamento dei debiti chirografari differenti dagli ulteriori per i quali viene prevista alternativa modalità di adempimento nella misura del 5% entro cinque anni dall'omologa oltre gli 'SFP su SCO';
- il pagamento dei crediti chirografari infragruppo nella misura del 5% entro cinque anni dall'omologa oltre gli 'SFP su SCO';
- il pagamento del 5% del credito ipotecario garantito su ipoteca sull'immobile di via Catania n. 9 per la quota degradata oltre gli 'SFP su SCO' entro cinque anni dall'omologa;
- il pagamento del 5% del credito garantito da pegno del 10% sulle quote di 'Visconti Cesi s.r.l.' per la parte degradata oltre gli 'SFP su SCO' entro cinque anni dall'omologa;
- il pagamento del 2,5 % del debito chirografario garantito da ipoteca sugli immobili di via Scanderbeg 114 di proprietà di 'Visconti Cesi s.r.l.' o del credito di questa in caso di regresso conseguente ad escussione della garanzia oltre gli 'SFP su SCO' entro cinque anni dall'omologa;
- il pagamento del 5% dei crediti 'potenziali chirografi' relativi a garanzie prestate da terzi e oggetto di relativo accantonamento oltre gli 'SFP su SCO' entro cinque anni dall'omologa e nel caso di escussione delle garanzie;
- il pagamento dell'1% dei 'debiti potenziali chirografi contestati' oltre gli 'SFP su SCO' in caso di soccombenza ed entro cinque anni dall'omologa;

-l'esclusione di pagamento alcuno in favore dei crediti postergati relativi a finanziamento soci e per i soci 'i cui diritti sono modificati dalla proposta concordataria per l'emissione dei SFP su SCO';

- la possibilità di incremento del soddisfo dei crediti chirografari in caso di 'esito favorevole delle situazioni aleatorie all'origine dei crediti contestati accantonati nei fondi rischi';

-l'attribuzione degli SFP su SCO ai creditori chirografari non soddisfatti integralmente in proporzione al valore nominale dei rispettivi crediti, con emissione, entro trenta giorni dall'omologa e predisposizione delle conseguenti modifiche dello statuto sociale e del relativo regolamento almeno dieci giorni prima del deposito della relazione commissariale ex articolo 105 CCII e inserimento dei soci in relativa classe ai fini del voto senza attribuzione di proposta alcuna di soddisfacimento;

2.b

la proposta prevede, inoltre, l'articolazione in classi del ceto creditorio, escludendo dalla partecipazione al voto la classe dei creditori infragruppo e quella dei creditori 'non titolari di causa creditizia definitivamente accertata entro la data fissata per le votazioni' poiché potenzialmente idonea a determinare gli esiti approvativi, tenuto conto dell'ammontare delle relative pretese ancora carenti di accertamento giudiziale e che vengono, quindi così articolate:

'classe 1' : creditori ipotecari e pignoratizi garantiti dal pegno sul deposito di denaro su c/c 235 'Banca Intesa' e da ipotexa sull'immobile di via Catania n. 9;

'classe 2' : creditori privilegiati garantiti da pegno sul 10% della partecipazione al capitale di 'Visconti Cesi s.r.l.';

'classe 3' : crediti privilegiati ex articolo 2751 bis n. 1 cod. civ. soddisfatti integralmente oltre trenta giorni dall'omologa;

'classe 4' : crediti privilegiati 'poziori all'erario', titolari di privilegio ex articolo 2751 bis n. 1, 2753 e 2778 n.1 cod. civ., comprensiva anche dei crediti contestati 'accantonati a fondi rischi' soddisfatti integralmente oltre 180 giorni dall'omologa ed escludendo dal voto 'la quota parte dei fondi rischi ... fino all'eventuale definitivo accertamento del credito';

'classe 5a' : ' crediti erariali e crediti privilegiati ex articoli 2758, 2778 n. 7 cod. civ., 2752 comma 1 in relazione all'articolo 2778 nn. 18 e 19 cod. civ, soddisfatti parzialmente nei limi della relazione ex articolo 84 comma 5 CCII e con esclusione quanto alla 'quota parte di fondi rischi' sino all' 'eventuale definitivo accertamento del credito';

'classe 5b' : crediti erariali degradati a chirografo e crediti privilegiati ex articoli 2752 comma 1 cod. civ., 2752 comma 3 in relazione all'articolo 2778 n. 18 e 19 cod. civ., comprensiva anche dei crediti inseriti nei fondi rischi, parzialmente soddisfatti ed esclusione dalla partecipazione al voto quanto ai crediti inseriti in fondi rischi sino al loro definitivo accertamento;

'classe 6' : crediti privilegiati ex articoli 2752 comma 4 in relazione all'articolo 2778 n. 20 cod. civ., degradati a chirografo differenti dall'erario e soddisfatti parzialmente;

'classe 7' : 'chirografari differenti da quelli inseriti nella classi successive';

'classe 8' : 'creditori chirografari infragruppo' non partecipanti al voto;

'classe 9' : credito ipotecario di cui alla classe 1 nella parte degradata a chirografo;

'classe 10' : credito privilegiato pignoratizio di cui alla classe 2 nella parte degradata a chirografo;

'classe 11' : creditori chirografari garantiti da terzi, nella specie da ipoteca iscritta sugli immobili di via Scandenberg n. 114 in Roma di proprietà di 'Visconti Cesi s.r.l.'ovvero il credito di questa relativo all'esercizio del regresso;

'classe 12' : 'chirografari potenziali per garanzie contestate' beneficiari di accantonamenti in fondi rischi relativi a garanzie prestate per debiti di terzi e la cui partecipazione al voto presuppone l'escussione della garanzia prestata;

‘classe 13’ : ‘chirografari potenziali contestati per contenziosi passivi’ beneficiari di accantonamenti in fondi rischi per contenziosi passivi e votanti nel caso di definitivo accertamento del credito alla data della votazione;

‘classe 14’ : ‘postergati’ per finanziamenti soci e non partecipanti al voto;

‘classe 15’ : ‘titolari di azioni della società, cui è prevista l’attribuzione del diritto di voto ai sensi dell’art. 243 CCII in conseguenza dell’emissione degli SFP su SCO, non destinatari di proposta di soddisfacimento;

2.c

La proposta è strutturata nel prevedere che l’attivo derivabile dal ‘valore di liquidazione’ sia ripartito secondo la regola della priorità assoluta in favore dei creditori privilegiati e che il ‘valore eccedente quello di liquidazione’ derivabile sia dai flussi della continuità aziendale che dai ‘maggiori valori degli attivi di cui è prevista la liquidazione nell’ambito del piano di concordato in continuità’ sia devoluto secondo la regola della priorità relativa, con attribuzione di creditori chirografari, tali originari o degradati per incapienza, e ai titolari dei ‘crediti potenziali’ nel caso di definitivo accertamento del credito.

La tempistica esecutiva del programma concordatario è stata articolata entro quattro anni e mezzo dalla data di omologa, ipotizzata entro il 20.06.2025 e, quindi, sino al 31.12.2019; la ‘pianificazione dei flussi della continuità aziendale’ e l’adempimento della proposta è temporalmente indicata entro cinque anni dalla data di omologa e, quindi, al 30.06.2025.

Nel caso di esito favorevole delle situazioni determinanti l’appostamento di importi in fondo rischi le relative somme saranno attribuite ai creditori chirografari in misura proporzionale all’ammontare dei relativi crediti, previo conseguimento della percentuale di soddisfo del 5% per i crediti inseriti in classe 13.

La definizione dei crediti gestiti dalle agenzie fiscali è oggetto di relativa richiesta ex articolo 88 CCII corredata di pertinente relazione asseverativa ex articoli 84 comma 5 e 88 commi 1 e 2 CCII e, in caso di mancata adesione dell’amministrazione finanziaria, è stata richiesta approvazione giudiziale ex articolo 88 comma 2 bis CCII.

Con riferimento alla preferibilità e convenienza della soluzione concordataria rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, sulla scorta anche di relativo parere legale *pro veritate* e del contenuto delle relazioni del collegio sindacale redatte in relazione ai bilanci per gli esercizi relativi ai periodi 2018-2022, delle relazioni della società di revisione contabile in riferimento ai bilanci per gli esercizi dall’anno 2019 all’anno 2021, è stata esclusa la ricorrenza di situazioni tali da permettere esercizio di azioni di responsabilità sociale delle quali, inoltre, è stata evidenziata la non proficuità anche in ragione delle pertinenti tempistiche e costi legali.

Quanto al ‘valore di liquidazione’ rilevante ai sensi dell’articolo 87 CCII la domanda concordataria ha operato integrale riferimento alla relazione ex articolo 84 comma 5 CCI a firma del dott. Andrea D’Ovidio che ha valorizzato i singoli beni componenti il patrimonio della proponente, in tal modo pervenendo al medesimo risultato finale che sarebbe stato conseguito con la valutazione complessiva del complesso aziendale, e ciò in ragione della natura di holding della proponente la cui attività consiste nel prestare servizi infragruppo alle società partecipate sì da escludere eventuale interesse del mercato se non riferibile alla vendita delle relative partecipazioni detenute, così pervenendo da un valore di liquidazione di complessivi euro 25.692.726 elaborato secondo il ‘metodo patrimoniale semplice’ e ipotizzando, quanto alle immobilizzazioni materiali, un differente valore di realizzo nel contesto concordatario rispetto alla liquidazione giudiziale sulla base di dati attinti da studi di settore a fronte di un attivo acquisibile in ambito concordatario ragguagliato ad euro 37.170.481.

2.d

La proposta e il piano concordatario sono corredata della documentazione prescritta dall’articolo 39 CCII oltre che dalle relazioni asseverative ex articoli 84 comma 5 e 87 comma

3 CCII a rispettiva redazione del dott. Andrea D'Ovidio e del dott. Simone Manfredi, oltre che di 'proposta di definizione del trattamento dei crediti tributari ai sensi dell'arti. 88 C.C.I.I.' inviata a mezzo pec ad 'Agenzia delle Entrate' in data 1.10.2024.

3.

Il commissario giudiziale in data 8.10.2024 ha depositato il proprio parere finale nel quale, in via conclusiva, pur evidenziando la perduranza di rilievi critici ha concluso ritenendo non sussistenti 'indici ... che diano evidenza della 'manifesta inidoneità' del piano alla 'soddisfazione dei creditori, come proposta dal creditore' (recte il debitore).

4.

Con decreto del 6.11.2024 il tribunale rilevava che nel proprio parere il commissario giudiziale aveva formulato specifico rilievo in punto di corretta formazione delle classi di creditori nel contesto della proposta concordataria, osservando: che in 'classe 7' relativa ai 'creditori per natura diversi da quelli delle classi successive' erano stati inclusi in via residuale tutti i crediti di natura chirografaria; che l'articolo 85 comma 3 CCII nella sua attuale formulazione prevede l'appostamento in specifica classe dei crediti facenti attivamente capo a 'imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta'; che dagli atti del concordato non era dato rilevare se in detta 'classe 7' fossero o meno inclusi anche crediti che secondo quanto previsto dall'articolo 85, comma 3 CCII avrebbero dovuto avere autonomo classamento; rilevava, quindi, che a mente del novellato articolo 47 (ad opera del d. l.vo 123 settembre 2024 n. 136) la corretta formazione delle classi deve essere oggetto di giudiziale verifica al momento dell'apertura della procedura concordataria e che ai sensi dell'art. 56 comma 3 del testo correttivo le disposizioni di nuovo conio da esso introdotte devono applicarsi anche ai procedimenti pendenti sicchè era necessario che la proponente precisasse se nella 'classe 7' della proposta concordataria ovvero in altra delle classi articolate fossero o meno presenti creditori che, secondo quanto stabilito dall'articolo 85 comma 3 CCII dovrebbero essere inseriti in autonoma specifica classe, procedendo, se del caso, ad eventuale modifica della proposta e che tale chiarimento fosse sottoposto a verifica asseverativa ex articolo 87 comma 3 CCII e al parere del commissario giudiziale.

La proponente con atto depositato il 28.11.2024 ha quindi proceduto a modifica del piano concordatario, *recte* della proposta, inserendo una ulteriore 'classe 8' intitolata 'chirografari piccole imprese' nella quale sono stati inclusi i crediti chirografari facenti capo ad imprese fornitrici di beni e servizi ai sensi dell'art. 85 comma 3 CCII, in precedenza inseriti in classe 7 di cui condivide il medesimo trattamento adempitivo.

Ha poi dedotto di aver proceduto ad integrazione della domanda concordataria con riferimento all'intervenuta pronuncia, da parte della locale corte d'appello di sentenza n. 6067 del 30.09.2024 a definizione del giudizio che vede coinvolta oltre che essa proponente anche 'Progetto Fiera s.r.l.', 'Lamaro Appalti s.r.l.' e 'Generali Italia s.p.a.' e appellante 'Investimenti s.p.a.' e che aveva visto quanto alla propria posizione processuale il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali per euro 213.354,00 oltre accessori e in riferimento a tale pendenza aveva prudenzialmente appostato in fondo rischi la cifra di euro 115.000.000 ragguagliata 'al valore accertato dalla relazione di c.t.u. dalla sentenza di secondo grado' e che avrebbero avuto devoluzione ai creditori laddove non impiegate a copertura del relativo. Tali integrazioni sono state corredate di relativa asseverazione ex articolo 87 comma 3 CCII e di pertinente perizia ex artt. 84 comma 5 e 88 CCII; e il commissario giudiziale con il proprio parere depositato il 3.12.2024 ha avvallato la correttezza della nuova classificazione del ceto creditorio.

5.

Sentito il relatore ed esaminati gli atti, rileva preliminarmente il tribunale che appaiono sussistenti i presupposti formali per la verifica di ammissibilità della proposta domanda concordataria che, come esplicitato nei pertinenti atti, ha ad oggetto concordato preventivo in continuità aziendale ex articolo 84 CCII atteso che: la proponente ha la propria sede legale in Roma, in via Catania n. 9 come rilevabile dalla visura camerale in atti, ciò radica ai sensi dell'articolo 27 CCII la propria competenza deliberativa; la proponente versa in situazione di crisi apprezzabile ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lett. a) CCII tenuto conto dei trascritti valori di attivo e di passivo dai quali si evidenzia, in ragione del pertinente dato differenziale, propria strutturale inadeguatezza a far fronte in via adempitiva alle obbligazioni future e ciò in causale dipendenza della analoga condizione di criticità in cui versano le altre società componenti la holding di cui essa è capo-gruppo. La domanda concordataria è assistita dalla delibera ex art. 120 bis CCII .

Nel contesto delle verifiche demandate dall'articolo 47 CCII all'atto dell'apertura della procedura e che si compendiano sia nell'accertamento di ritualità che nel riscontro della 'non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore' ed alla salvaguardia dei valori aziendali' ritiene, il collegio che i pertinenti riscontri conducano ad un esito valutativo finale positivo.

Sulla scorta anche di quanto rilevato dall'ufficio commissariale nel proprio parere il percorso risanatore prefigurato nel piano concordatario e i cui tratti salienti sono stati riassunti nella narrativa che precede appare privo di profili di radicale e assoluta irrealizzabilità e ciò sia quanto alle attività che ne dovrebbero concretizzare la fase esecutiva (dirette sia all'acquisizione dei flussi derivanti dalla prosecuzione della propria fisiologica attività di gestione delle partecipazioni delle altre compagini societarie dipendenti, sia nella liquidazione del cespite immobiliare del quale ne è stata prevista la dismissione, sia nell'acquisizione dei frutti civili derivanti dall'impiego locativo di beni immobili in propria disponibilità, sia nell'apporto di risorse esterne in termini di aumento di capitale) sia quanto agli importi monetari che dovrebbero essere acquisiti e devoluti al soddisfo dei creditori, in tal modo corredando di possibile concretezza la proposte concordataria quanto alle diverse forme modi e tempi di adempimento in cui essa si articola.

Le modalità di distribuzione delle risorse attive non appaiono porsi in contrasto con i relativi principi di disciplina compendati dall'articolo 84 commi 5, 6 e 7 CCII.

Sul punto, come anche evidenziato dal commissario giudiziale, la proponente ha determinato il valore di liquidazione prendendo a riferimento, in relazione ai beni interessati, non quello di scambio nel libero mercato bensì gli ulteriori, di differente entità e in progressiva successiva decurtazione, che si ricaverebbero nel caso di vendita nel contesto della procedura di concordato preventivo e di liquidazione giudiziale ex articoli 121 e seguenti CCII e ciò sull'assunto, fatto proprio da relativi studi di settore deponenti in tal senso.

Rileva, sul punto, il tribunale che l'individuazione di tale dato rileva non solo nella prospettiva del raffronto comparativo con l'alternativa liquidatoria cui fa riferimento l'articolo 87 comma 2 CCII per dare evidenza alla preferibilità della soluzione concordataria ma interviene anche a determinare l'ammontare delle risorse attive concordatarie la cui distribuzione, secondo quanto postulato dall'articolo 84 comma 6 CCII potrebbe intervenire secondo la regola della priorità relativa, prescindendo dal rispetto dell'ordine legale della cause di prelazione.

In ragione di tale rilievo deve, quindi, ritenersi che il vaglio giudiziale relativo alla correttezza e condivisibilità di tale inquadramento non rientri nel novero delle verifiche che intervengono al momento dell'apertura della procedura ma potrebbe essere oggetto di relativo scrutinio in sede di omologa nel caso in cui sia proposta da parte di creditore dissenziente opposizione fondata sul difetto di convenienza del concordato. Depone in tal senso la previsione dell'articolo 112 comma 3 CCII che proprio con riferimento al concordato in continuità aziendale stabilisce che se un creditore dissenziente presenti opposizione

all'omologa sostenendo il difetto di convenienza della proposta il tribunale può comunque omologare il concordato nel caso in cui il credito, risulta soddisfatto nel contesto concordatario 'in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c)'.

Rileva, ancora, il tribunale che il piano di concordato appare rispettoso delle prescrizioni di contenuto stabilite dall'articolo 87 CCII e che il credito fiscale risulta oggetto di relativa istanza di 'trattamento' ex art. 88 CCII ritualmente formulata e trasmessa all'autorità creditrice.

Osserva, inoltre, il collegio che nel proprio parere il commissario giudiziale ha sollevato specifiche perplessità quanto alla determinazione di alcuni elementi dell'attivo concordatario (nello specifico la stima dell'immobile di via Catania, le 'opere d'arte', le 'partecipazioni societarie', i 'crediti immobilizzati' ovvero la posizione assunta dalla proponente circa le eventuali azioni risarcitorie esperibili in sede di liquidazione giudiziale). Ritiene, al riguardo, il tribunale che ciò non determini causa di inammissibilità della domanda concordataria che, quanto agli evidenziati profili e ai detti assunti, vede, a propria convalida, la relazione asseverativa ex articolo 87 comma 3 CCII che non appalesa, al riguardo, profili di illogicità o carenze di contenuto. Più approfondite verifiche, peraltro, al riguardo potranno essere curate dall'ufficio commissariale nella relazione ex articolo 105 CCII così come la stessa proponente, se del caso con il coadiuvo dell'organo commissariale ai sensi dell'articolo 92 comma 3 CCII, potrebbe conseguentemente apportare modifiche al piano e/o alla proposta. Ciò che nell'attuale sede valutativa rileva è la sussistenza di un apparato conoscitivo adeguato –tale da intendere comprensivo anche delle posizioni critiche e di contrasto dell'organo commissariale- dal quale non appare allo stato possibile trarre conclusioni negative circa la 'manifesta inidoneità' del programma concordatario alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, tenuto conto anche della predisposizione di relative cautele, quali l'appostamento di fondi rischi e la previsione di successivo intervento dei soci in aumento di capitale, tali da poter ovviare nel caso di 'scostamento dagli obiettivi pianificati' appositamente previsti.

Ritiene il tribunale che tale bagaglio informativo e documentale appaia idoneo a dare contezza del riscontro della causa concreta dell'operazione concordataria nella prospettiva delineata dagli artt. 47 comma 1 lett. a) e 84 comma 1 CCII trattandosi di modalità di componimento del debito che appare preferibile quanto a risultati rispetto a quanto conseguibile nel contesto di una liquidazione giudiziale ex artt. 121 e ss. CCII e suscettiva di concreta attuazione sì da comunque rendere ai creditori sufficienti indicazioni per elaborare le proprie strategie all'atto del voto.

P.Q.M.

letto l'art. 47 CCII

-dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta da 'Silvano Toti Holding società per azioni', con sede legale in Roma, in via Catania n. 9 con atto depositato il 25.09.2024 e integrazione depositata il 28.11.2024;

-nomina giudice delegato il dott. Claudio Tedeschi,

-designa quali commissari giudiziali l'avv. Antonio Maria Leozappa e la dott.ssa Donatella Zanetti;

-fissa il termine di giorni 15 dalla comunicazione da parte della cancelleria del presente provvedimento entro il quale la proponente dovrà depositare la somma di euro 300.000,00 a titolo di spese di procedura;

-stabilisce al 22 aprile 2025 la data iniziale e al 9 maggio 2025 la data finale entro la quale i creditori potranno esprimere il proprio voto comunicandolo ai commissari giudiziali all'indirizzo di posta elettronica della procedura riportato nella comunicazione che sarà dai medesimi inviata ai sensi dell'art. 104 CCII e, in mancanza, con deposito in cancelleria di questo tribunale;

-fissa la data del 18 dicembre 2024 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori ed alla proponente a cura dei commissari giudiziali;
-dispone che la proponente con cadenza mensile fissata al giorno 10 di ogni mese depositi in cancelleria relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa curandone la preventiva trasmissione ai commissari giudiziali almeno sette giorni per eventuali rilievi;
-dispone a cura della cancelleria la comunicazione del presente provvedimento all'ufficio del pubblico ministero e la sua trasmissione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 CCII.
Roma 11 dicembre 2024

Il Presidente
Dott. Stefano Cardinali